

SNOLINE SPA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (ex D.lgs. 231/01)

Parte generale

Luglio 2010

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
GLI ASPETTI SALIENTI DEL D.LGS. 231/01	4
1. La responsabilità amministrativa	4
2. I reati richiamati dal D.lgs. 231/01	4
3. Gli enti interessati dal D.lgs. 231	5
4. Le sanzioni irrogabili all'ente	6
5. I soggetti apicali e sottoposti	7
6. La caratteristica esimente del Modello 231	8
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	9
7. Le linee guida di categoria	9
8. I requisiti del Modello 231	9
9. I contenuti del Modello 231 di SNOLINE	10
10. I protocolli 231 di SNOLINE	11
11. I destinatari del Modello 231	12
12. La legge nazionale ed internazionale	13
LA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO 231	14
13. Il gruppo di lavoro	14
14. La metodologia adottata	15
15. La valutazione di sintesi dei rischi reato 231	15
16. La mappatura e la valutazione del rischio delle "Aree a rischio reato 231"	16
17. La mappatura e la valutazione del rischio dei "Processi Strumentali"	17
I PRINCIPALI AMBITI AZIENDALI A RISCHIO REATO 231	18
18. I contatti con la Pubblica Amministrazione	18
19. Le indebite dazioni di denaro	18
20. La malversazione ai danni dello Stato e di organismi comunitari	18
21. La gestione amministrativa e societaria	19
22. La sicurezza sul lavoro	19
23. La frode informatica e gli illeciti informatici	19
L'ORGANISMO DI VIGILANZA (AI SENSI DEL D.LGS. 231/01)	20
24. La nomina dell'Organismo di Vigilanza di SNOLINE	20
25. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	20
26. I compiti ed i poteri dell'OdV	21
27. I flussi informativi e le segnalazioni all'OdV	22
28. Raccolta e conservazione delle informazioni	23
29. Rapporti dell'OdV verso gli Organi Societari	23
30. Le verifiche ed i controlli sul Modello	23
31. L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello	24
LA DIFFUSIONE DEL MODELLO 231	25
32. La politica di gestione e di diffusione delle informazioni	25
33. La diffusione del Modello e la formazione	25
34. Clausole contrattuali con terzi e fornitori	25

INTRODUZIONE

SNOLINE Spa è stata fondata nel 1955 con la "mission" di migliorare la sicurezza degli utenti della strada, fuori e dentro i contesti urbani.

La ricerca, progettazione e sviluppo di nuove soluzioni di sicurezza è resa possibile dall'impegno e dalla competenza delle persone che operano nel laboratorio e ufficio tecnico di Snoline, in continua iterazione con studi di progettisti esterni e professori universitari. Numerosi sono i brevetti internazionali ottenuti.

SNOLINE si è dotata di un sistema Qualità certificato secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2000.

SNOLINE ha sempre avuto dimensione internazionale, sia per i contatti professionali dei tecnici, sia per l'attività commerciale. Direttamente o attraverso imprese di posa della segnaletica e dei sistemi di sicurezza, ha contribuito a migliorare il livello di sicurezza nelle strade di grandi città europee e a rendere più sicuri i cantieri sulle autostrade tedesche, francesi e inglesi.

SNOLINE Spa è controllata al 100% dalla Lindsay Corporation, società quotata alla Borsa di New York (NYSE) attraverso la Lindsay International Holding BV.

Per questo motivo Snoline ha adottato i principi e le regole della legge statunitense Sarbanes&Oxley (SOX) obbligatoria per le consociate e controllate di società quotate al NYSE.

SNOLINE, in coerenza con il proprio sistema di governance, con gli standard etici che si è data e con le politiche del gruppo internazionale di appartenenza (Lindsay Corporation), ha adottato un "Modello di organizzazione e gestione" in ottemperanza al disposto del D.lgs. 231/01.

Il Modello 231 di SNOLINE, come meglio precisato al successivo cap. 8., si compone di diverse parti.

Questo documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di SNOLINE Spa nel 2009, contiene un'illustrazione generale del Modello 231 e delle principali disposizioni finalizzate alla prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.

Il Modello completo è a disposizione presso la funzione amministrativo-finanziaria (CFO & Controller) e accessibili nella directory di rete condivisa (Server/MODELLO 231).

GLI ASPETTI SALIENTI DEL D.LGS. 231/01

1. La responsabilità amministrativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel seguito indicato come D.lgs. 231/01, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli Enti¹ a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali.

Per la prima volta nel nostro ordinamento, con l'entrata in vigore del D.lgs. 231/01 è stata introdotta anche in Italia una forma di "responsabilità amministrativa degli enti" derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/01, da parte di soggetti² che operano per l'ente.

In particolare, la responsabilità in sede penale degli Enti va ad aggiungersi a quella del soggetto "persona fisica" che ha realizzato materialmente il fatto illecito solo se il soggetto ha agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'ente non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D.lgs. 231/01).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Il D.lgs. 231/01 prevede, inoltre, la procedibilità in Italia nei confronti dell'ente per reati commessi all'estero:

- se l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- se sussiste la procedibilità in Italia nei confronti della persona fisica autore del reato;
- se nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. I reati richiamati dal D.lgs. 231/01

Per quanto concerne l'ambito della responsabilità dipendente da reato, il D.lgs. 231/01 individua una serie di reati del codice penale. Le fattispecie sono riconducibili alle seguenti classi/categorie (in riferimento all'articolato del decreto):

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01), tra cui:
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico
 - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.lgs. 231/01).

¹ Per la definizione di "ente" si veda il successivo capitolo 3.

² Per la definizione di "soggetto" si veda il successivo capitolo 5.

3. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.lgs. 231/01), tra cui:
 - Corruzione per un atto d'ufficio
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
 - Corruzione in atti giudiziari
 - Concussione
4. Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.lgs. 231/01).
5. Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) .
6. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01).
7. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.lgs. 231/01).
8. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01).
9. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.lgs. 231/01).
10. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.lgs. 231/01).
11. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/01)
12. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.lgs. 231/01)
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.lgs. 231/01).

Al fine di allineare la costruzione del "Modello organizzativo e di gestione ex D.lgs. 231/01" ai criteri proposti dalle "Linee Guida Confindustria 231" (aggiornamento 31 marzo 2008), SNOLINE fa riferimento alla classificazione delle tipologie di "reati 231" ivi proposta:

1. Corruzione e concussione.
2. Truffa aggravata ai danni dello Stato
3. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
4. Reati in tema di erogazioni pubbliche.
5. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
6. Delitti contro la personalità individuale.
7. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
8. Reati societari
9. Reati di abuso di mercato.
10. Dichiarazioni mendaci, criminalità organizzata e reati transnazionali.
11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
13. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
14. Reati di falso nummario
15. Delitti contro industria/commercio e violazione del diritto d'autore

3. Gli enti interessati dal D.lgs. 231

Sono tenuti ad applicare le disposizioni contenute nel D.lgs. 231/01

- enti forniti di "personalità giuridica" e, più in dettaglio:
 - società di capitali;
 - società cooperative;
 - fondazioni;
 - associazioni riconosciute;
 - enti privati e pubblici economici;
 - enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo;
- enti privi di "personalità giuridica" e, più in dettaglio:
 - società di persone;
 - GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);
 - consorzi;
 - associazioni non riconosciute.

Sono invece esclusi dall'applicazione della disciplina:

- le imprese esercitate in forma individuale, anche se sotto forma di impresa familiare;
- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni);
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, co. 3); ad esempio:
 - i partiti politici;
 - i sindacati dei lavoratori;
 - le due Camere del Parlamento;
 - il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica;
 - la Corte Costituzionale;
 - il Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro;
 - il Consiglio Superiore della Magistratura.

4. Le sanzioni irrogabili all'ente

Ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, le sanzioni irrogabili all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato sono:

- la confisca;
- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la pubblicazione della sentenza.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La sanzione pecuniaria è indefettibile e viene applicata con il sistema per quote. Il giudice può applicare una sanzione pari a un numero di quote non inferiore a cento né

superiore a mille, con un valore della quota che va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato, inoltre, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità, il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero soggetti all'altrui direzione, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della Cancelleria del giudice e a spese dell'Ente.

5. I soggetti apicali e sottoposti

Il D.lgs 231/01 prevede che l'Ente è responsabile soltanto nel caso di reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di:

- soggetti "apicali"
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- soggetti "sottoposti"
 - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti "apicali".

6. La caratteristica esimente del Modello 231

Seppure nel caso di reato commesso da soggetti Apicali, o anche tentato, sussista in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica, e quindi, la volontà dell'ente stesso, tuttavia il D.lgs. 231/01 prevede che tale presunzione possa essere "superata" e, quindi, che l'ente possa evitare la "responsabilità amministrativa" e sanzioni per il reato commesso, se prova che (art. 6 del D.lgs. 231/01):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei "modelli 231" e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che abbiano commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i "modelli di organizzazione e gestione".

In tal caso, quindi, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto Apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D.lgs. 231/01.

Pertanto, per quanto riguarda la responsabilità degli enti, il D.lgs. 231/01 attribuisce un valore "discriminante" alla presenza e applicazione di modelli di organizzazione e gestione, nella misura in cui questi ultimi, in base ad un giudizio espresso ex ante in adozione del criterio della prognosi postuma, risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati.

Analogamente, l'art. 7 del D.lgs. 231/01 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi da soggetti Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. L'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D.lgs. 231/01, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che, quindi, dovrà dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Allo stesso tempo, la mancata adozione di Modelli di organizzazione e gestione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti, incidendo, quindi, sugli interessi dei soci nel caso di applicazioni delle sanzioni. Di conseguenza, in caso di illecito, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori "inerti" che, non avendo adottato il Modello "esimente", abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo di "esonero" dalla responsabilità.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

7. Le linee guida di categoria

Il D.lgs. 231/01 dispone che i "Modelli di organizzazione e gestione" possono essere adottati sulla base di criteri e modelli di riferimento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, cui è data facoltà di formulare, di concerto con i Ministri competenti, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità.

Tale previsione normativa ha principalmente la finalità di promuovere, nell'ambito degli aderenti alle associazioni di categoria, l'allineamento ai principi espressi dal D.lgs. 231/01 e, parimenti, di stimolare l'elaborazione di criteri e modelli di riferimento che possano costituire la base di partenza su cui gli operatori possano redigere il proprio "Modello di organizzazione e gestione".

Nella strutturazione del presente Modello, SNOLINE ha fatto riferimento alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" pubblicate da Confindustria (aggiornamento 31 marzo 2008).

8. I requisiti del Modello 231

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, il "Modello di organizzazione e gestione" risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività esposte al rischio di commissione di reati ex D.lgs. 231/01;
- prevedere specifici interventi di prevenzione del rischio (in relazione ai rischi reato ex D.lgs. 231/01), in attuazione delle decisioni dell'ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello e degli specifici protocolli;
- assicurare l'adeguata diffusione e formazione sul Modello 231;
- introdurre un adeguato sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello 231 è quindi finalizzato alla realizzazione ed alla diligente gestione di un Sistema di Controllo delle attività attraverso cui potrebbero essere commessi, o tentati, reati previsti dal D.lgs. 231/01 ("attività sensibili") e di quelle che potrebbero favorire o supportare la commissione dei reati considerati ("processi strumentali").

Nella realizzazione del Modello 231 è opportuno tenere conto dei seguenti requisiti base:

- applicazione del principio della "separazione dei compiti, ruoli e responsabilità" tra le funzioni operative e quelle di controllo
- presenza di adeguati meccanismi di governance collegiale (ovvero "comitati interni")
- applicazione lungo i processi di punti di controllo attraverso la previsione di autorizzazioni/firme (singole o congiunte)

- definizione delle procure da parte del Consiglio di Amministrazione e descrizione sul libro sociale
- definizione delle deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione e relativa comunicazione scritta ai responsabili aziendali interessati
- adeguata pubblicità ai protocolli 231 in essere, anche tramite posta elettronica e/o iniziative di formazione, per assicurarne la conoscenza alla generalità dei dipendenti ovvero a singole categorie di destinatari (a seconda dei casi)

L'applicazione di tali principi assicura che il Modello 231 realizzato e, più in generale, il sistema di controllo, sia adeguato e completo, tanto da poter ritenere che sia possibile per i soggetti apicali e i sottoposti compiere un reato 231 solo agendo in modo fraudolento e aggirando il Modello applicato (art. 6, D.lgs. 231/01).

9. I contenuti del Modello 231 di SNOLINE

Il **Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01** di SNOLINE si compone principalmente di:

- **Parte Generale** (questo documento)
- **Parti Speciali**, che individuano i rischi reato 231 più critici per l'azienda, descrivono le aree aziendali a rischio reato 231, le attività "sensibili" e i processi "strumentali", e ne valutano i livelli di rischio:
 - Parte speciale A:** "Classi di reato 231 - Valutazione di sintesi del rischio", che fornisce una valutazione del livello di rischio aziendale in riferimento alle numerose categorie di reati previste dal D.lgs. 231 e consente di individuare, tra le classi di reato 231, quelle più rischiose per SNOLINE.
 - Parte speciale B:** "Aree aziendali a rischio reato 231", che fornisce una rilevazione delle aree aziendali a rischio reato 231 e una loro mappatura in riferimento alle categorie di rischio più rilevanti emerse nella precedente Parte Speciale A. Per ciascuna "Area a rischio 231", inoltre, sono individuate: le attività cosiddette "sensibili", ovvero quelle al cui espletamento è connesso il maggior rischio di commissione dei reati, le direzioni e ruoli aziendali maggiormente coinvolti, le azioni che sarebbe opportuno intraprendere per ridurre il livello di rischio.
 - Parte speciale C:** "Processi strumentali" alla commissione di reati 231, che fornisce una rilevazione delle cosiddette "attività aziendali strumentali", ossia delle attività che possono favorire e supportare la commissione di reati nelle aree "a rischio".
- **Codice Etico e di Comportamento** che contiene:
 - i valori, i principi, le politiche aziendali
 - le regole di comportamento

- il sistema sanzionatorio, da applicarsi nell'eventualità che i "destinatari" (così come descritti al successivo capitolo 9.) non rispettino il Codice Etico e di Comportamento e gli specifici protocolli di loro competenza.
- **Parti comuni e accessorie del Modello** composte da "protocolli" aziendali (procedure, istruzioni operative, controlli informatici, ..., Statuto, delibere del CDA, procure, ...) che regolamentano le attività, assegnano responsabilità a livello sia societario sia operativo e contribuiscono a contrastare l'eventualità che vengano commessi reati 231. La quasi totalità di questi protocolli sono stati implementati prima dell'avvio del Modello 231 e, quindi, non con la finalità di contrastare i rischi reato 231. Al fine di rispondere ai requisiti del D.lgs. 231/01, quindi, SNOLINE ha scelto di sviluppare nuovi protocolli, oppure di intervenire su alcuni protocolli già esistenti, aggiornandoli e integrandoli.
Nel successivo capitolo sono presentati i principali protocolli di SNOLINE che, seppure non rivolti esclusivamente alla gestione e controllo dei rischi reato 231, sono da considerare come "parti comuni e accessorie" del Modello 231 di SNOLINE.

10. I protocolli 231 di SNOLINE

I principali protocolli aziendali che costituiscono le "parti comuni e accessorie" del Modello 231 di SNOLINE sono:

- il modello di governance e organizzazione aziendale, esplicitato a livello societario e organizzativo principalmente da:
 - Organi Societari (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza 231)
 - Comitati interni (Commerciale, Credito, Forecast, Qualità, Tecnico)
 - Ruoli e funzioni dell'organigramma aziendale
 - Procure, Deleghe, Firme
 - Contratti per i servizi in outsourcing
- normative aziendali, tra cui principalmente:
 - Statuto
 - Delibere dell'Assemblea dei Soci (libro delle Assemblee)
 - Delibere del Consiglio di Amministrazione (libro dei CDA)
 - Risoluzioni del Presidente
 - Risoluzioni dell'Amministratore Delegato
 - Decisioni dei Comitati interni
 - Disposizioni emanate dal DG e dai Responsabili delle unità organizzative
 - Linee guida di gruppo Lindsay
 - Politiche della società
 - Procedure operative, istruzioni, modulistica, ecc. (Sistema Qualità ISO 9001:2000)
 - Procedure e controlli relativi al "Sarbanes & Oxley Act" (SOX narratives and controls)
 - Procedure e controlli informatici
- sistemi, modelli, piani, report gestionali e operativi, tra cui principalmente:

- Sistemi di pianificazione, budgeting, reporting (Strategic Plan, Budget, Monthly Rolling Forecast, Financial Monthly Report, Financial Quarterly Report, BRM)
- Sistemi di valutazione, retribuzione e incentivazione (retribuzioni e MBO)
- Piani di formazione
- Sistema di gestione della sicurezza lavoro
- Sistema di gestione della sicurezza informazioni
- Contrattualistica
- Certificazione del bilancio d'esercizio effettuata dalla Società di revisione
- Auditing periodici sui sistemi contabili effettuati dalla Società di revisione
- Verifiche periodiche contabili e amministrative effettuate dal Collegio Sindacale
- Verifiche periodiche ispettive effettuate dagli Organismi di certificazione

I protocolli 231 sono stati considerati nelle valutazioni dei rischi 231 che sono state effettuate per ciascuna tipologia di reato 231 (vedi "Parte Speciale A") e, più specificamente, relativamente alle attività "sensibili" (vedi "Parte Speciale B") e ai processi "strumentali" (vedi "Parte Speciale C"). Su tali "Parti Speciali" del Modello sono stati indicati quali tra i protocolli attualmente applicati in SNOLINE siano di interesse per il contenimento dei rischi reato 231 e, in relazione al loro livello di adeguatezza e completezza, in termini di capacità di contrastare la possibilità che vengano compiuti reati 231, è stato stimato il livello dei rischi 231 tuttora presente in SNOLINE.

Laddove il livello di rischio sia stato stimato "non accettabile", sono state individuate le possibili ipotesi di intervento che, attraverso lo sviluppo di nuovi protocolli e l'integrazione di quelli in essere, consentirebbero a SNOLINE di ridurre il rischio 231 fino a livelli minimi e adeguati (vedi Parti Speciali B e C).

Il Modello 231 di SNOLINE e, più specificamente, tutti i protocolli 231 sono a disposizione per consultazione presso la funzione amministrativo-finanziaria (CFO & Controller) e nella directory di rete condivisa server/MODELLO 231, ognuno nella versione più aggiornata.

11. I destinatari del Modello 231

Il Modello 231 deve essere applicato da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione e da tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con SNOLINE.

I fornitori ed i partner di SNOLINE, come anche i terzi che operano in nome e per conto di Snoline, sono tenuti ad osservare il Codice Etico e di Comportamento, quando trattano o agiscono in nome e per conto di SNOLINE.

Tutti questi soggetti sono convenzionalmente definiti nel Modello anche con il termine di "Destinatari".

12. La legge nazionale ed internazionale

I Destinatari sono tenuti all'osservanza del Modello 231 e anche dei precetti posti da fonti normative pubbliche vigenti, italiane o straniere, statuali, regionali o locali, di rango costituzionale, primario o secondario.

Con tale assunto, coerentemente con il tradizionale impegno di legalità riflesso anche nel Codice etico, SNOLINE impone espressamente ai Destinatari l'osservanza delle leggi vigenti, dando così anche a tale fonte rilievo contrattuale e "incorporando" così anche tali norme nel Modello 231.

È opportuno ricordare che l'osservanza della legge è richiesta indipendentemente dall'effettiva conoscenza che il soggetto ne abbia. È pertanto compito di ciascuno conoscere ed osservare le norme di legge, in particolare quelle attinenti al proprio settore di attività. In caso di dubbi sulla portata o sull'interpretazione di norme di legge vanno interpellate le competenti strutture aziendali.

LA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO 231

13. Il gruppo di lavoro

Al fine di analizzare e verificare il livello di idoneità dell'organizzazione aziendale e delle disposizioni interne esistenti, in relazione ai requisiti del D.lgs. 213/2001 e in materia di prevenzione dei rischi reato previsti dal Decreto stesso, e nell'ottica di intervenire integrando il sistema di controllo esistente con nuovi "protocolli", è stato istituito a inizio 2009 un Gruppo di Lavoro, presieduto dalla d.ssa Sapetto (CFO) e composto da esperti di compliance, risk management, governance e organizzazione aziendale (consulenti di Sernet spa).

Il Gruppo di lavoro ha svolto nel primo semestre 2009 diverse attività di analisi dell'organizzazione e della documentazione esistente, soprattutto attraverso specifiche interviste ai Responsabili di funzione e dei principali processi aziendali (Process Owner)³, che presiedono le attività nell'ambito delle quali si possono presentare potenziali rischi reato 231:

- Presidente (Ing. F. Muller)
- GM (Ing. M. Colombo)
- CFO (D.ssa G. Sapetto)
- Mktg Assistant, R&D, Engineering, Quality (S. Rossi, C. Pangrazio, L. Petrozzi, I. Ravasio)
- Sales & Installation (F. Gabbiani, M. Anghileri, M. Lamboglia, M. Grossule, R. Paravano)
- Material & Purchase (E. Saladini, V. Mantegazza)
- Tape production & RSPP (F. Pagani, S. Frisenda)
- Accounting (M. Severgnini, P. Mosca).

Per la valutazione dei rischi reato 231, durante le interviste ai Responsabili aziendali è stata adottata una apposita metodologia, suggerita dalla società di consulenza Sernet Spa, in coerenza con le indicazioni delle Linee Guida Confindustria 231. I contenuti emersi durante ciascuna intervista sono stati riportati in appositi verbali, archiviati presso la funzione amministrativo-finanziaria (a cura CFO), dove sono state individuate le attività aziendali a rischio 231, i sistemi di controllo in essere, le eventuali aree di miglioramento finalizzate a mitigare i rischi reato 231. Gli aspetti rilevanti di tali interviste sono stati riportati nelle "Parti Speciali" del Modello 231 di SNOLINE, nelle quali sono stati rispettivamente valutati a livello preliminare e sintetico i rischi reato 231 ("Parte Speciale A"), approfonditi i rischi reato per le cosiddette "attività sensibili" ("Parte Speciale B"), e quelli relativi ai "processi strumentali" ("Parte Speciale C").

Il Gruppo di Lavoro ha poi definito la struttura del Modello 231, sulla base delle caratteristiche aziendali dimensionali ed operative, e ha predisposto la documentazione. In particolare, il Gruppo di Lavoro ha esaminato l'adeguatezza dei protocolli aziendali in essere, verificando il Codice Etico, il Sistema Organizzativo, il Sistema di attribuzione di Procure e Deleghe, il Sistema di Gestione per la Qualità, per l'Ambiente, per la Salute e Sicurezza lavoro, l'insieme di procedure aziendali emesse dalla capogruppo Lindsay applicate e ritenute rilevanti.

³ Il "process owner" è persona che coordina le strutture organizzative e le attività operative svolte a tutti i livelli di un determinato processo.

Quindi, in coerenza con le Linee Guida Confindustria 231, sono stati identificati gli eventuali punti di miglioramento (c.d. gap-analysis). Infine, il Gruppo di lavoro ha condiviso con i Responsabili aziendali il Modello Organizzativo 231 prodotto.

14. La metodologia adottata

L'art. 6.2, lett. a) del D.lgs. 231/01 indica, come uno dei requisiti del Modello 231, l'individuazione "delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

In riferimento a ciò, si è proceduto all'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/01.

Come già evidenziato nel precedente Capitolo 9, si sono sottoposte a mappatura le aree aziendali in cui è possibile la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti. In parallelo, si sono identificate le condotte e le attività che, nel contesto aziendale, potrebbero portare alla realizzazione di fattispecie delittuose ("processi strumentali").

15. La valutazione di sintesi dei rischi reato 231

In ragione dell'ampiezza assunta dalle classi di reato incluse nel D.lgs. 231/01, della diversa probabilità e significatività di impatto che queste possono presentare sull'attività aziendale, delle caratteristiche particolari dell'azienda e del settore di appartenenza, si è proceduto ad una prima valutazione "di sintesi" dell'impatto dei reati di cui al D.lgs. 231 su SNOLINE.

Affinché il Modello possa presentare omogeneità nel trattamento dei rischi reato 231 e dei relativi protocolli preventivi e al fine di pervenire ad un allineamento con le fattispecie proposte nei "case study" riportati nelle Linee Guida 231 di Confindustria, le valutazioni di "sintesi" hanno avuto come oggetto le classi di reato proposte nel precedente capitolo 3.

L'obiettivo principale della prima valutazione "di sintesi" è quello di discernere tra i diversi reati 231, quelle categorie di reati che possono presentare "per loro natura" un rischio "significativo".

Pertanto, il Gruppo di lavoro (vedi Cap. 9) ha svolto un'istruttoria formale di valutazione dei rischi reato 231, per le diverse tipologie di reato (come descritto nella "Parte Speciale A").

È stato utilizzato un criterio di valutazione del rischio (vedi documento "Metodologia Risk assessment 231" riportato in Allegato della Parte Speciale A del Modello) di tipo "qualitativo", che considera cinque fasce di misurazione (alto - medio/alto - medio - medio/basso - basso) e che prevede anche l'individuazione dei rischi reato "non verosimili" o "non applicabili" (es. Abuso di mercato, applicabile alle sole società quotate).

In dettaglio, sono stati valutati "non verosimili" o "non applicabili" i reati:

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Delitti contro la personalità individuale
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Abuso di mercato

- Dichiarazioni mendaci, criminalità organizzata e reati transnazionali
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Reati di falso nummario

Per le restanti tipologie di reato, che sono state valutate applicabili e verosimili per SNOLINE:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (corruzione, truffa, ecc.)
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Reati societari
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Delitti contro industria/commercio e violazione del diritto d'autore,

sono state effettuate specifiche e approfondite istruttorie di valutazione da parte del Gruppo di lavoro, tramite una "mappatura" delle aree "sensibili", delle attività, dei protocolli esistenti, dei processi strumentali, con identificazione di eventuali opportunità di interventi correttivi per la mitigazione del rischio, come indicato nel seguito e riportato nelle Parti Speciali B e C del Modello 231.

16. La mappatura e la valutazione del rischio delle "Aree a rischio reato 231"

A partire dalle classi di rischio reato considerate applicabili e verosimili, per individuare più specificatamente e in concreto le aree aziendali a rischio, sono state individuate le attività cosiddette 'sensibili', ovvero quelle specifiche attività per il cui espletamento si è ravveduta la presenza di condizioni che possano determinare la commissione dei reati.

Sono state individuate in SNOLINE le seguenti attività "sensibili":

- 1 – Gestione gare appalti e forniture verso la PA
- 2 – Gestione delle visite ispettive di Pubblici Ufficiali
- 3 – Gestione delle richieste alla PA di autorizzazioni e licenze
- 4 – Realizzazione di programmi/progetti finanziati con il contributo di fondi pubblici
- 5 – Contabilità, Bilancio, Societario, rapporti con Revisori e Sindaci
- 6 – Gestione imposte, tasse e contributi
- 7 – Gestione Sicurezza Lavoro

Per ogni attività "sensibile", il Gruppo di lavoro, tramite interviste ai Responsabili aziendali, ha provveduto a:

- denominare e descrivere l'area a rischio reato,
- individuare i reati ipotizzabili di commissione all'interno dell'area,
- individuare le funzioni ed i ruoli aziendali coinvolti,
- valutare l'entità del rischio "potenziale lordo" (o "rischio inerente"),
- rilevare i principali controlli e monitoraggi che insistono sull'area a rischio,
- valutare l'entità del rischio "effettivo netto" (o "rischio residuo") dopo i controlli,

- definire, nel caso di necessità, le "Azioni da intraprendere" ad ulteriore contenimento del rischio.

In particolare per ognuna delle attività "sensibili" individuate ("Parte Speciale B") è stata effettuata, attraverso interviste ai Responsabili aziendali condotte dal gruppo di lavoro, un'analisi specifica per rilevare le modalità operative e gestionali esistenti e valutare la congruità o meno dei protocolli aziendali in essere, nonché del loro livello di diffusione e conoscenza. In relazione a ciò, è stato sviluppato un capitolo che contiene la descrizione sintetica dei controlli esistenti e le valutazioni di rischio. Infine, ove necessario, sono state indicate le necessità di intervento ("azioni da intraprendere")⁴ per prevenire o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati.

17. La mappatura e la valutazione del rischio dei "Processi Strumentali"

In connessione con la mappatura delle "Aree a rischio reato 231" (dette anche "attività sensibili"), si è proceduto all'individuazione dei processi nel cui ambito potrebbero crearsi "strumenti", ovvero configurarsi le condizioni o i mezzi per la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01: questi processi sono stati definiti come "Processi Strumentali".

Per i processi strumentali considerati a maggiore rischio è stata svolta un'analisi di dettaglio dei protocolli vigenti, allo scopo di identificare i gap del sistema di controllo in essere rispetto ai requisiti espressi o desumibili dal D.lgs. 231/2001.

Si sono individuati e valutati i seguenti processi "strumentali":

- 1 - Ciclo attivo (Vendite beni e servizi, Contabilità Clienti)
- 2 - Ciclo Passivo (Acquisti di beni e servizi, Contabilità Fornitori)
- 3 - Gestione magazzini e logistica
- 4 - Selezione, assunzione, retribuzione, mobilità del Personale
- 5 - Sistemi di incentivazione
- 6 - Gestione delle note spese
- 7 - Gestione donazioni, liberalità e omaggi
- 8 - Tesoreria e gestione movimenti finanziari
- 9 - Gestione sistemi informativi

Per ogni "processo strumentale", così come già indicato per le "attività sensibili", è stata effettuata (vedi "Parte Speciale C"), attraverso interviste ai Responsabili aziendali condotte dal gruppo di lavoro, un'analisi specifica per rilevare le modalità operative e gestionali esistenti e valutare la congruità o meno dei protocolli aziendali in essere, nonché del loro livello di diffusione e conoscenza. In relazione a ciò, è stato sviluppato un capitolo che contiene la descrizione sintetica dei controlli esistenti e le valutazioni di rischio. Infine, ove necessario, sono state indicate le necessità di intervento ("azioni da intraprendere")⁵ per prevenire o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati.

⁴ Vedi gli specifici Capitoli della "Parte speciale B" e della "Parte speciale C", dedicati rispettivamente alle "attività sensibili" e ai "processi strumentali"

⁵ Vedi gli specifici Capitoli della "Parte speciale B" e della "Parte speciale C", dedicati rispettivamente alle "attività sensibili" e ai "processi strumentali"

I PRINCIPALI AMBITI AZIENDALI A RISCHIO REATO 231

Pur rimandando ai documenti "Parti Speciali" del Modello 231 per gli approfondimenti sulle valutazioni dei rischi 231, di seguito sono riportati gli ambiti di attività aziendale in cui SNOLINE ritiene sia possibile che si verifichino reati 231, seppure il livello di rischio sia stato valutato basso. Per ciascuno di tali ambiti aziendali a rischio 231, è anche riportato un commento sui protocolli preventivi in essere.

18. I contatti con la Pubblica Amministrazione

Le procedure che regolamentano i contatti con la Pubblica Amministrazione prevedono la segnalazione e la documentazione delle attività intercorse tra i Destinatari di SNOLINE e funzionari della PA o pubblici ufficiali, al fine di ricostruire il flusso degli atti e l'applicazione dei livelli autorizzativi. In questo modo è agevolato il controllo dei Destinatari del Modello 231 e, quindi, è ridotto il rischio di commissione dei reati di corruzione e concussione verso la Pubblica Amministrazione. L'esistenza e l'applicazione di questo protocollo fornisce ai terzi ("stakeholders") garanzia sulla trasparenza delle operazioni svolte.

19. Le indebite dazioni di denaro

Per ridurre il rischio di dazione indebita di denaro è stata vietata la corresponsione di compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori o a soggetti pubblici, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese a SNOLINE e non conformi all'incarico conferito. I limiti ritenuti congrui sono stati definiti in base a criteri di ragionevolezza ed in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe.

Anche la disciplina adottata per l'effettuazione dei pagamenti per conto di SNOLINE è finalizzata, tra l'altro, ad impedire la commissione dei reati di corruzione e concussione verso la Pubblica Amministrazione, in particolare tramite la limitazione dell'uso del contante e l'obbligo di rendiconto.

A prevenire l'indebita dazione di altra utilità (non in danaro) è presente una serie di norme e di controlli. In particolare:

- l'indebita dazione di omaggi è controllata dalla norma aziendale che restringe la possibilità di effettuare tali forme di riconoscimento solo se coerenti con le mansioni e attività di competenza e solo se effettuate nelle modalità previste dalla normativa aziendale;
- l'indebita attribuzione di altra utilità, attraverso deroghe migliorative alle condizioni contrattuali normalmente applicate, ovvero nell'ambito dell'esecuzione dei contratti già stipulati, è impedita dalle norme che impongono una particolare procedura in materia.

20. La malversazione ai danni dello Stato e di organismi comunitari

Gli obblighi di rendiconto, di segnalazione e di controllo applicati in SNOLINE costituiscono validi strumenti di contrasto alla commissione del reato di truffa e malversazione ai danni dello Stato o di organismi comunitari.

21. La gestione amministrativa e societaria

I sistemi contabili e finanziari utilizzati da SNOLINE e l'insieme delle normative aziendali già vigenti in tale ambito costituiscono, di per sé, idonei strumenti per ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di reati 231 in ambito societario. Tra i protocolli rivolti ad impedire la commissione di reati societari (che nella fattispecie riguardano il caso di società per azioni non quotata, ma appartenente ad un gruppo quotato al NYSE) sono stati considerati, in particolare:

- la struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe;
- le procure e i poteri di firma;
- il sistema di budgeting;
- le procedure e i controlli SOX ("narratives and controls")
- le procedure e le istruzioni interne (certificazione Qualità ISO 9001:2000).

22. La sicurezza sul lavoro

In relazione alla tipologia delle attività caratteristiche di SNOLINE svolte nell'insediamento produttivo e logistico, che possono presentare potenzialmente rischi di reato 231 in relazione all'eventuale inadeguata adozione di misure antinfortunistiche, SNOLINE ha destinato adeguate risorse e ha focalizzato l'attenzione manageriale e dei responsabili che operano sul campo, per assicurare:

- precise responsabilità in tema di salute e sicurezza lavoro, attraverso la nomina di un RSPP con adeguate competenze professionali e di tutti i ruoli per la sicurezza previsti dal D.lgs. 81/08 (RLS, Medico competente, Preposti e Addetti)
- corretta e approfondita stesura e aggiornamento del D.V.R. (Documento Valutazione rischi) e del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenza)
- frequente monitoraggio della situazione e reporting direzionale (a cura del RSPP).

Si è anche provveduto a inserire nel Codice Etico e di Comportamento, il contenuto delle previsioni relative agli "obblighi dei lavoratori"⁶ in tema di sicurezza sul lavoro e l'entità delle sanzioni irrogabili⁷ in caso di violazione di questi obblighi.

23. La frode informatica e gli illeciti informatici

La limitatezza dei collegamenti telematici con terze parti e la presenza di efficaci protocolli preventivi di natura tecnica e organizzativa sulle reti e sui sistemi applicativi utilizzati da SNOLINE, consentono di ritenere estremamente ridotta la probabilità di accadimenti di reati 231 in ambito informatico.

In occasione della predisposizione del Modello 231 si è proceduto anche ad aggiornare la valutazione dei rischi informatici e la verifica di adeguatezza e completezza dei protocolli preventivi (sia quelli richiesti dalla legge italiana sulla privacy, sia quelli ritenuti opportuni dalla direzione SNOLINE).

⁶ Art.5, comma 2, del D. Lgs. n 626/1994.

⁷ Art. 93 del D. Lgs. n 626/1994 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori)

L'ORGANISMO DI VIGILANZA (AI SENSI DEL D.LGS. 231/01)

24. La nomina dell'Organismo di Vigilanza di SNOLINE

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/01 SNOLINE Spa ha provveduto alla costituzione di un Organismo di Vigilanza (da qui in poi anche "OdV"), composto da tre membri (forma collegiale), delegato a controllare l'applicazione del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01.

Con la medesima delibera di nomina, il Consiglio di Amministrazione ha fissato il compenso spettante ai membri dell'OdV per l'incarico a ciascuno assegnato.

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione di SNOLINE e considera le Linee Guida Confindustria 231 come riferimento nella strutturazione e nella attribuzione delle competenze.

Il Consiglio di Amministrazione di SNOLINE Spa ha provveduto all'approvazione delle regole di funzionamento dell'OdV riportate nei capitoli seguenti.

La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono stati oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura di SNOLINE Spa.

25. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Confindustria 231, l'OdV di SNOLINE è stato strutturato per rispondere ai seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza:** tali requisiti si riferiscono **all'Organo nel suo complesso** e devono caratterizzarne l'azione. Si osserva che la prevalenza dei membri riveste, a vario titolo e con varia intensità, attività operative e questo potrebbe teoricamente ledere l'obiettività di giudizio. In ragione di ciò sono state individuate per ogni membro dell'OdV quelle aree aziendali per le quali si potrebbe configurare una mancanza di separazione di compiti tra operatività e controllo. Nei casi in cui si tratti di materie dove è ravvisabile un conflitto di interessi, i membri si astengono da ogni attività decisionale e la loro attività si contiene in funzioni consultive
- **professionalità:** intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo sia di carattere consulenziale;
- **continuità di azione:** per garantire una efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse. I membri dell'OdV pianificano e impiegano un significativo tempo all'attività di vigilanza in SNOLINE.

Il venir meno dei predetti requisiti, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del sostituto del membro decaduto, nel rispetto del principio informatore della scelta in precedenza indicato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza è in qualunque tempo revocabile per giusta causa e/o per giustificato motivo dal Consiglio di Amministrazione, il quale deve provvedere tempestivamente alla sua sostituzione, sempre nel rispetto del principio informatore della scelta più sopra indicato.

L'Organismo di Vigilanza si potrà servire, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di soggetti esterni qualificati, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo. Tale scelta consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un ulteriore e elevato livello di professionalità e di continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza, sentito il Consiglio di Amministrazione, si potrà anche avvalere della collaborazione di altre unità organizzative di SNOLINE. A tal fine dovranno essere predisposti i necessari strumenti che prevedano i livelli di servizio, i flussi informativi e precisi obblighi di lealtà e di riservatezza nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

26. I compiti ed i poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati ex D.lgs. 231/01;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo al Consiglio di Amministrazione, ove necessario, le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- mantenere un collegamento costante con il Collegio Sindacale;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore di SNOLINE;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- fermo restando quanto previsto al capitolo dei "Flussi informativi" del presente documento, definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e

della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;

- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

La frequenza di convocazione dell'Organismo di Vigilanza è, di norma, quadrimestrale, salvo specifiche esigenze che richiedano una maggior frequenza, a seguito di rilevanti evoluzioni del quadro normativo, di incidenti, anomalie gestionali o segnalazioni significative.

27. I flussi informativi e le segnalazioni all'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- sono raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D.lgs. 231/01 o comunque relativi a comportamenti in generale che possono determinare la violazione del Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- gli altri soggetti che intrattengono con SNOLINE rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti di SNOLINE, possono effettuare segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità, le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

28. Raccolta e conservazione delle informazioni

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, sono immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.lgs. 231/01 e che possano coinvolgere SNOLINE;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di unità organizzative e funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergono fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni erogate, in relazione a fattispecie previste dal D.lgs. 231/01 ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio.

29. Rapporti dell'OdV verso gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione sull'applicazione e sull'attuazione del Modello, nonché sull'emersione di eventuali aspetti critici e sulla necessità di interventi modificativi.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno trascorso ed un piano delle attività previste per l'anno in corso, da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio violazioni dei principi contenuti nel Modello, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute o altre fattispecie che rivestono carattere d'urgenza, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.

30. Le verifiche ed i controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, la propria attività di verifica e controllo. Il programma contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati. All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni pianificate, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

31. L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza assolve compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine può formulare osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, al Consiglio di Amministrazione e alle unità organizzative per gli aspetti di pertinenza.

L'Organismo di Vigilanza è delegato a curare l'aggiornamento del Modello 231 e la trasmissione delle eventuali nuove versioni al Consiglio di Amministrazione, per approvazione.

Si considerano modifiche rilevanti del Modello 231 e, quindi, nuove versioni da trasmettere al CDA, le variazioni dei contenuti del Codice Etico e di Comportamento e delle Parti Speciali A, B, C del Modello.

Non sono ritenute modifiche rilevanti, che richiedano la trasmissione al CDA, le correzioni dei refusi e della sintassi, né le modifiche dei protocolli in essere o lo sviluppo di nuovi protocolli (a meno che queste non comportino anche modifiche rilevanti al Codice Etico e di Comportamento e alle Parti Speciali).

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle proposte e dei suggerimenti dell'Organo di Vigilanza, è responsabile dell'adeguamento del Modello in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi nonché alle risultanze dei controlli e dell'approvazione degli aggiornamenti del Modello.

L'Organismo di Vigilanza provvede a rendere operative, nei tempi concordati con il Consiglio di Amministrazione, le modifiche del Modello deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed a curare la divulgazione dei contenuti all'interno di SNOLINE e, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa.

Per garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività e snellezza, anche al fine di ridurre al minimo i disallineamenti tra i processi operativi, da un lato, e le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, dall'altro, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare, con cadenza periodica, le eventuali modifiche del Modello.

Nell'ambito della relazione annuale, l'Organismo di Vigilanza può presentare al Consiglio di Amministrazione una eventuale informativa in merito alle variazioni che si propone di apportare al Modello stesso affinché il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia, deliberi al riguardo.

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

32. La politica di gestione e di diffusione delle informazioni

SNOLINE Spa, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta e completa divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura.

In particolare, obiettivo di SNOLINE è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello 231 a tutti i Destinatari, in relazione al ruolo svolto (Vedi Capitolo 12).

In caso di innovazioni normative o modifiche parziali o sostanziali del Modello, SNOLINE provvederà a porre in essere le iniziative dirette a far conoscere e diffondere con tempestività i nuovi contenuti a tutti i Destinatari.

33. La diffusione del Modello e la formazione

I contenuti ed i principi del Modello sono portati a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello, definiti nel Capitolo 12. Ai destinatari del Modello è garantita la possibilità di accedere e consultare il Modello, nelle sue diverse componenti, con le modalità indicate nel Capitolo 19, punto f).

Al fine di agevolare la comprensione del Modello, SNOLINE organizzerà, attraverso l'unità organizzativa aziendale preposta alla formazione, dei percorsi formativi diversamente caratterizzati che potranno concretizzarsi, a seconda dei casi, in diverse modalità didattiche da tenersi in sede o presso soggetti terzi a questo qualificati. A completamento delle attività di formazione sarà prevista la compilazione di questionari e delle relative dichiarazioni attestanti l'avvenuta formazione. La compilazione e l'invio del questionario da parte dei dipendenti varrà quale dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello.

SNOLINE provvede in particolare a rendere noto ai dipendenti che gli stessi sono tenuti a conoscere i principi ed i contenuti del Modello ed a contribuire, in relazione al ruolo e alle responsabilità rivestite all'interno di SNOLINE, alla sua attuazione e al suo rispetto, segnalando eventuali carenze.

34. Clausole contrattuali con terzi e fornitori

Al fine di evitare comportamenti in contrasto con quanto previsto dal Modello, SNOLINE definisce, eventualmente, specifiche clausole e accordi con i fornitori e con i terzi che operano in nome e per conto di Snoline, quando particolarmente esposti a rischi reato 231, al fine di impegnarli contrattualmente a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello.⁸

⁸ Nel Sistema Sanzionatorio sono precisate le penali da applicare verso i Terzi che agiscono in nome e per conto di SNOLINE, nel caso di violazione del Codice Etico e di Comportamento (es. sospensione o rescissione del rapporto)